

tenere conto delle nuove posizioni economiche attribuite per l'anno 2023, a seguito dell'appalto PEO2020

Cod.	FERIE		ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE		CONGEDI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.42,C.5, DLGS 151/2001		LEGGE 104/92		ASS.RETRIB.:MATERNITA',CONGEDO PARENT.,MALATTIA FIGLIO		ALTRI PERMESSI ED ASSENZE RETRIBUITE		CONGEDI PARENTALI COVID-19	
	F00		M04		O10		PR4		PR5		PR6		PR7	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg
non compilare	0D0104													
DIRIGENTE GENERALE	0D0097	19												
non compilare	0D0098													
non compilare	0D0095													
non compilare	0D0077													
DIRIGENTE 2^ FASCIA	0D0079													
DIRIGENTE 3^ FASCIA	0D0918	44	21	9										
non compilare	0D0099													
POSIZIONE ECONOMICA D7	0D7000	110	27	24	60			77			10	5		
POSIZIONE ECONOMICA D6	0D6000	90	66	49	26						1	5		
POSIZIONE ECONOMICA D5	052000	34		20							3			
POSIZIONE ECONOMICA D4	051000		25		15						7			
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	26		8							3			
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000													
POSIZIONE ECONOMICA D1	048000	5									4			
POSIZIONE ECONOMICA D7 CORPO FORESTALE	0D7CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D6 CORPO FORESTALE	0D6CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D5 CORPO FORESTALE	052CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D4 CORPO FORESTALE	051CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D3 CORPO FORESTALE	050CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D2 CORPO FORESTALE	049CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D1 CORPO FORESTALE	048CF0													
POSIZIONE ECONOMICA C9	0C9000	86	149		23			36	28		7	18		

non compilare	000061										
non compilare	000096										
TOTALE		734	700	223	300	84	118	97	20	59	74

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.:tipografico,chimico,edile,metalmeccanico,portierato, ecc.)

Provazione della graduatoria

SCIOPERO		ALTRE ASSENZE NON RETRIBUITE		FORMAZIONE		TOTALE	
SC1		SS2		Z01			
Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg
				0	0		
				19	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
		250		303	21		
				0	0		
				221	92		
				140	97		
				57	0		
				0	47		
				37	0		
				0	0		
				9	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				129	218		

				0	17
				223	55
				0	83
				0	54
				42	0
				0	0
				102	0
				0	24
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				57	125
				0	0
				0	0
				0	0
				0	42
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				38	310
				27	70
				0	0

				0	0
				0	0
	250			1404	1255

Tabella 11 - Numero giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell'anno

La tabella 11 rileva per ogni qualifica/posizione economica/profilo le giornate di assenza effettuate dal dell'anno di rilevazione distintamente per uomini e donne e per le diverse tipologie di assenza:

1- per il personale in "esonero dal servizio" vanno indicate solo le assenze che i dipendenti hanno effe

Il successivo periodo non deve essere computato né rilevato nella tabella 11;

2- le assenze del personale comandato e collocato fuori ruolo non vanno comunicate

3- le giornate di assenza effettuate dal personale in convenzione vanno rilevate come segue:

se il personale presta la propria attività recandosi nei diversi enti convenzionati in giornate distinte, allo effettuate da detto personale nel proprio ente; se invece il personale presta la propria attività completa diversi (enti convenzionati) sarà il solo ente capo convenzione a rilevarne le assenze.

In ogni caso sarà cura di tutti gli enti coinvolti nella convenzione assicurare la completezza dell'informa

4- non vanno rilevate le assenze relative al personale a tempo determinato, in formazione lavoro, lavo

5- non vanno rilevati come assenze i riposi compensativi per ore di straordinario non retribuite trattand

6- vanno rilevate anche le assenze del personale cessato durante l'anno di rilevazione, con riferimento

7- le assenze effettuate dal personale interessato ai passaggi di qualifica nel corso dell'anno di rilevaz

posizioni economiche (di partenza e di arrivo) rivestite durante l'anno stesso;

8- le giornate di assenza del personale in part-time orizzontale e verticale vanno rapportate alla perce

F00 - Ferie: Vanno conteggiati soltanto i giorni effettivamente goduti nell'anno di rilevazione anche se inclusi i giorni per festività soppresse.

M04 - Assenze per malattia retribuite

Vanno rilevate esclusivamente le assenze retribuite, anche parzialmente, per malattia. Il numero dei g

riferimento soltanto ai giorni lavorativi compresi nel periodo di malattia, escludendo pertanto i giorni fes

Analogamente, nel caso di part-time verticale, debbono essere conteggiati i giorni di assenza che coin

O10 - Congedi retribuiti ai sensi dell'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001

In tale causale rilevata a partire dallo scorso anno, vanno registrate le assenze usufruite ai sensi dell'a

151/2001 e successive modificazioni. Ad integrazione vedasi anche le sentenze della Corte Costituzio

n. 19 del 26 gennaio 2009 (riposi e permessi per figli con handicap grave).

PR4 - Legge 104/92

Vanno rilevate in tale categoria le assenze effettuate per l'assistenza alle persone diversamente abili f

Se il permesso è frutto in termini di ore giornaliere, queste vanno cumulate e opportunamente trasform

Vanno inoltre inserite con le medesime modalità anche le assenze usufruite direttamente dal dipendente

PR5 - Assenza retribuita per maternità, congedo parentale e malattia dei figli

Vanno rilevate in tale categoria tutte le assenze retribuite effettuate ai sensi della d.lgs. 151/2001 per:

1- interdizione anticipata per maternità, comprese le giornate per visite prenatali;

2- congedo di maternità;

3- congedo di paternità;

4- congedo parentale;

5- riduzione oraria per l'allattamento, opportunamente ricondotta a giorni.

PR6 - Altri permessi ed assenze retribuiti

E' una voce residuale in cui vanno indicate tutte le altre assenze retribuite, anche parzialmente, non ricoperte dalle precedenti cause.

- 1- assenza per congedo matrimoniale
- 2- assenza per mandato organi elettorivi/esecutivi (d.lgs. n. 267/2000)
- 3- assenza per distacco/permesso sindacale
- 4- assenza per infortunio sul lavoro
- 5- assenza per dottorato di ricerca con retribuzione a carico dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 137/2020
- 6- permessi retribuiti per: partecipazione a concorsi od esami; lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado, fratelli, sorelle, figli, figlie, nonni, pronipoti; donazione sangue; svolgimento funzioni elettorali; etc....

PR7 - Congedi parentali COVID-19

“Assenze per congedi parentali emergenza Covid” istruzioni:” Per il periodo di emergenza Covid -19, il ministro dell’Interno ha stabilito che i congedi parentali saranno retribuiti per chi è genitore, genitori, lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, la possibilità di fruire di congedi parentali sarà garantita per chi ha diritto alle assenze fruitedi dal personale nell’anno di rilevazione a titolo di congedo parentale Covid, tenendo conto delle norme di cui al D.L. 137/2020.

- 1) Congedo per quarantena del figlio convivente per contatti nei plessi scolastici ed in strutture sportive e ricreative
- 2) Congedo per sospensione attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14/16 anni (Art. 22-bis del D.L. 137/2020)
- 3) Congedo straordinario per genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole scolastiche dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020
- 4) Congedo straordinario per il figlio disabile in caso di sospensione dell’attività didattica o chiusura delle scuole scolastiche (Art. 22-bis del D.L. 137/2020 convertito dalla L. 176/2020)

SC1 - Scioperi

Le ore di assenza per sciopero vanno rapportate a giorni considerando la durata oraria della giornata lavorativa.

SS2 - Altre assenze non retribuite

- 1- assenza per malattia dei figli fino a 8 anni di età
- 2- tutte le altre assenze non retribuite (per aspettativa, per sospensione cautelare dal servizio, etc...).

Z01 - Formazione

Sia nel kit excel che nelle maschere web i totali di riga includono nel conteggio anche la causale “Formazione” che si somma alle assenze retribuite. Le assenze retribuite sono quelle dovute alla formazione ed all’aggiornamento del personale dipendente e sono svolte nell’interesse dell’Amministrazione, sono effettuati in applicazione di leggi o contratti di lavoro, direttamente dall’Amministrazione di appartenenza, ma i cui costi sono a carico dell’Istituzione che rileva. Nel caso in cui le spese vengano rimborsate da un terzo, si inseriranno tali somme nell’apposita voce di tabella 14 (cod. P099).

I corsi di formazione da considerare per il conteggio delle giornate da indicare in tabella 11 sono quelli effettuati in applicazione di leggi o contratti di lavoro, direttamente dall’Amministrazione di appartenenza, ma i cui costi sono a carico dell’Istituzione che rileva. Nel caso in cui le spese vengano rimborsate da un terzo, si inseriranno tali somme nell’apposita voce di tabella 14 (cod. P099).

Sono esclusi i corsi effettuati dal dipendente in modo autonomo e per proprio aggiornamento personale, nonché i permessi retribuiti per partecipazione a concorsi o esami nonché le ore per il diritto allo studio (150 ore) indicati nella causale “Altri permessi ed assenze retribuite”.

Nota metodologica per il calcolo dei giorni di assenza

L’articolazione oraria di lavoro settimanale presa come riferimento per la compilazione è quella su 5 giorni lavorativi effettivamente adottato nei singoli compatti o nelle singole Istituzioni o dal singolo dipendente.

Ciò comporta che le assenze effettuate con articolazioni orarie differenti dovranno essere rapportate alla durata oraria convenzionalmente indicata utilizzando le modalità di seguito descritte.

Tutte le assenze da comunicare debbono essere riferibili ai soli giorni lavorativi che, nell'anno solare 2016, sono 260. Dalle 260 giornate lavorative si traggono le giornate lavorative di assenza, esclusi i giorni di domeniche, delle altre festività civili e religiose (compreso il Santo patrono) che ricadono in giornate lavorative. Sono questi i soli fini della rilevazione del conto annuale, il numero massimo di giornate di assenza riferibili al singolo dipendente è quindi di 252 giorni. Esempi: nel caso di un dipendente che si assenta per 7 giorni consecutivi, di cui 6 giorni lavorativi, le giornate di assenza da comunicare nella tabella 11 sono 5; per un dipendente che è assente per l'intero anno compreso il periodo di festività, le giornate di assenza da comunicare nella tabella 11 sono 252 giorni, che dovranno indicarsi nella causale "Altri permessi ed assenze retribuite".

Il caso più semplice da rendere omogeneo è quello in cui l'orario settimanale di lavoro è articolato su 6 giorni lavorativi, con 6 ore ciascuno. Utilizzando lo stesso schema della tabella 11 le giornate di assenza vanno aggregate in giorni lavorativi. Ogni cella di questo schema – che rappresenta il numero di assenze effettuate dal personale per la determinata causale – va moltiplicata per la durata oraria della giornata lavorativa articolata su 6 giorni lavorativi, divisa per la durata oraria convenzionale della giornata lavorativa espressa su 5 giorni, che espressa in giorni lavorativi così trasformati andranno inseriti nella tabella 11 del conto annuale.

Nel caso in cui una parte del personale lavori con l'articolazione su 5 giorni ed un'altra presta servizio con un'altra durata oraria, occorrerà preliminarmente suddividere il personale in base all'articolazione utilizzata. Per il primo gruppo occorrerà eseguire alcuna operazione per inserire i dati nella tabella 11, mentre per il secondo gruppo occorrerà effettuare una trasformazione. La trasformazione effettuata le assenze del secondo gruppo andranno sommate a quelle del primo.

Poiché SICO non accetta valori decimali nella tabella 11, il numero dei giorni di assenza che le Istituzioni inseriscono nella tabella 11 per ciascuna qualifica/tipologia di assenza deve essere arrotondato per eccesso se il decimale è uguale o superiore a 0,50, e per sottrazione se il decimale è inferiore a 0,50. Se dal calcolo si ottiene un valore complessivo inferiore a 1, va comunque inserito il valore 1. Articolazioni orarie differenti, ad esempio per turni, part time o diversa durata dell'orario settimanale, vengono trasformate in giorni lavorativi, come a quanto sopra descritto, attraverso i seguenti passi: a) isolare il personale da trattare in modo che i giorni lavorativi siano tutti articolati all'articolazione oraria della prestazione lavorativa; b) conteggiare i giorni di assenza per ciascuna qualifica/tipologia di assenza, trasformando i giorni di assenza per la durata della giornata lavorativa di riferimento e sommando i valori così ottenuti con quelli del gruppo di dipendenti con articolazione su 5 giorni settimanali o, eventualmente, eseguendo le trasformazioni necessarie per omogeneizzare gruppi con articolazioni diversi.

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
legge 8 marzo 2000, n. 53. (*GU n.96 del 26-4-2001 - Suppl. Ordinario n. 93*)

Art. 42

Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 42 e 43)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita', con prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, con due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, con modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche con handicap in situazione di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del figlio convivente, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni, portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che lo assiste, ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti se l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi periodi, puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 4.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente alla retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' di contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 120.000 lire, per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro, in contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti al contribuente competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista la corresponsione di indennita' per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legge 2 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo di più di tre mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario, entro nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, con il termine del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, le altre disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altrimenti